

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
(art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici – DLgs 50 del 18 aprile 2016)

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Le norme del presente regolamento disciplinano le corrette modalità semplificate, i limiti e le procedure di A.R.T.E. La Spezia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in attuazione di quanto disposto dall'art. 36 del DLgs 50/16 nell'ambito dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, di cui all'art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigente nell'ordinamento.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
3. Il ricorso a queste procedure è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio dell'Azienda, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
4. Possono essere così affidati ed eseguiti tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
5. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano parte non prevalente di interventi più complessi da affidare mediante procedure di gara ad evidenza pubblica ed oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica esclusivamente alle parti che rispettano i suddetti presupposti e limiti di importo; per tutti gli altri aspetti e in particolare, per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento in relazione all'intervento complessivo.

ARTICOLO 2 Modalità di esecuzione

1. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori, inferiori a euro 40.000,00, possono essere effettuate:
 - a) mediante affidamento diretto; b) mediante amministrazione diretta.

Si intendono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcuna impresa, sono eseguiti dal personale dipendente di A.R.T.E., o eventualmente assunto per l'occasione nelle forme di legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità della Azienda ovvero acquistati o noleggiati sul mercato, con procedimento autonomo; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 possono essere effettuate tramite procedura negoziata, come meglio declinato al successivo art. 10.
3. Per ogni acquisizione di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE sotto soglia l'Azienda opera attraverso l'Ufficio Appalti.

ARTICOLO 3 Utilizzo di procedure alternative

1. L'acquisizione di forniture di beni e le prestazioni di servizi sotto soglia, di cui al successivo art. 6, possono avvenire, in via alternativa, con ricorso alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i..
2. In ogni caso, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, di cui al successivo art. 6, possono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento, ai sensi dell'art. 26, legge n. 488/99, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato appositamente effettuate dall'Azienda ai soli fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori sotto soglia, di cui al successivo art. 7, può avvenire sulla base dei prezzi desunti da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso, la determinazione dei costi di tutti gli interventi deve tener conto del costo del personale impiegato, come risultante dai minimi salariali definiti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di secondo livello per il settore e il territorio di competenza, e degli oneri per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 4 Limiti economici degli interventi

1. Per quanto concerne le modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si rimanda a quanto disposto direttamente dal DLgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice si applicano per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ove gli importi siano inferiori alle soglie comunitarie indicate all'art. 35 del Codice, di seguito riportate:
 - a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
3. Le soglie sopra indicate vengono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 6 del Codice non è possibile frazionare un appalto allo scopo

di eludere le norme del Codice stesso e del presente Regolamento.

5. Resta fermo l'obbligo, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, di rispettare i principi di cui:

all'art. 30, comma 1 del Codice: "... principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. ... principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ...";

a) all'art. 34 del Codice, relativamente ai criteri ambientali minimi (CAM), da considerarsi non solo in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi, ma anche nella documentazione progettuale e di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b) all'art. 36, co. 1 del Codice: "...rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti..." – all'art. 42 del Codice, relativamente al conflitto di interesse.

ARTICOLO 5 Determinazione del valore dell'affidamento

1. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

2. In ogni caso, eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti la fornitura di beni, servizi e lavori sotto soglia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 6 Acquisizione di beni e servizi

Le forniture e i servizi che possono essere eseguiti sotto soglia, da parte dell'Azienda, per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva, sono i seguenti:

a) acquisto di mobili ed arredi, macchine, apparecchiature, strumenti tecnici, automobili, acquisto di oggetti di cancelleria, di materiali elettrici e telefonici;

b) riparazione, manutenzione, adattamento di mobili ed arredi, macchine e apparecchiature varie;

c) forniture e/o servizi svolti dall'Azienda per conto terzi e come tali soggetti a rimborso da parte degli stessi, su presentazione di fattura;

d) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, telefonici, radiotelefonici e radiotelegrafici, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;

e) acquisto di materiali accessori per le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati;

f) servizi di assistenza specialistica di qualsiasi genere;

g) servizi di realizzazione di analisi e programmazione, servizi di acquisizione ed elaborazione dati;

h) forniture di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei sistemi informatici e non previsti nei precedenti paragrafi;

i) riparazione, manutenzione di automobili di servizio, acquisto di carburante e lubrificante, di materiale di ricambio ed accessori, spese per autorimesse e per noleggi;

- l) pulizia, derattizzazione, disinfestazione e acquisto dei materiali occorrenti;
- m) riscaldamento di locali e provviste di combustibile;
- n) spese per trasporti, spedizioni e noli; spese per imballaggio, facchinaggio e attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiali;
- o) vigilanza della sede degli uffici e dei magazzini dell'Azienda;
- p) affitto di locali a breve termine, con attrezzatura di funzionamento, per l'organizzazione di corsi di addestramento del proprio personale e per l'organizzazione di conferenze, nell'interesse dei servizi convegni e selezioni per l'assunzione del personale;
- q) svolgimento di corsi di preparazione e formazione del personale, compresi corsi di lingue estere;
- r) effettuazione di prove psicotecniche e di corsi nel settore informatico;
- s) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, nell'interesse dei servizi istituzionali;
- t) divulgazione dei bandi di gara a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- u) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- v) lavori di traduzione, da liquidare su presentazione di fattura, nonché, eccezionalmente, lavori di copia, da liquidare parimenti su presentazione di fattura da affidare ad imprese commerciali, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente;
- w) lavori di ricerca, indagine e studi connessi con lo svolgimento dei servizi di istituto;
- x) necessità di completare le forniture o le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- y) prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- z) l'urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- aa) acquisto di energia elettrica, gas, combustibile, ed altri prodotti simili;
- ab) acquisto di attrezzatura relativa alla dotazione personale dei dipendenti in materia di sicurezza nei cantieri;
- ac) fornitura di servizi sostitutivi di mensa, tramite buoni pasto;
- ad) servizi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 7 Esecuzione di lavori

I lavori eseguibili sotto soglia sono individuati dall'Azienda, con riguardo alle proprie specifiche competenze, nell'ambito delle seguenti categorie generali, elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) manutenzione di opere o di impianti gestiti dall'Azienda;
- b) manutenzione o riparazione di opere o di impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili ed urgenti e non sia possibile realizzarle con le ordinarie forme e procedure previste dal Codice per la scelta del contraente;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di

gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori urgenti di manutenzione e/o bonifica del patrimonio aziendale.

ARTICOLO 8 Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e/o servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa alla prestazione prevalente sotto il profilo funzionale, fatta salva la possibilità, comunque adeguatamente motivata, di procedere mediante interventi separati, in favore di contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, economicità o rapidità di esecuzione.

2. Qualora non si ricorra ad interventi separati i limiti di importo di cui all'articolo 4 si applicano all'intervento complessivamente considerato.

ARTICOLO 9 Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione di beni mobili o immobili, la somma degli importi dei servizi di sostituzione e/o riparazione della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o immobile al quale accedono.

ARTICOLO 10 Procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) avviene tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2 del Codice.

L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:

a) l'Azienda ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) DLgs 50/16, procederà ad individuare, in via prioritaria all'interno dell'albo degli operatori economici appositamente istituito dall'Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione negli inviti e negli affidamenti, l'operatore economico che, a seguito di valutazione di carattere generale sulle capacità tecnico-professionali in base all'indice di esperienza e di specifica capacità professionale desunti dalla comparazione analitica dei curricula e dei lavori/servizi svolti, risulti maggiormente idoneo per l'incarico da conferire tramite affidamento diretto. Tra più operatori, iscritti all'Albo

e aventi caratteristiche simili, verrà seguito il criterio cronologico selezionando l'operatore che ha effettuato l'iscrizione antecedentemente agli altri. Nel caso l'operatore selezionato non si dimostri in grado di effettuare la fornitura, il servizio o il lavoro richiesto ovvero nei casi in cui sussista la possibilità di ottenere caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario o una maggiore congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, si procederà nello scorrimento della lista, con possibilità di procedere alla comparazione di due o più offerte degli operatori ivi inseriti, sempre nel rispetto del principio di rotazione. Nell'ambito di procedure aventi medesime caratteristiche soggettive, qualitative e quantitative l'affidamento non può avvenire nei confronti del precedente aggiudicatario. Resta ferma la facoltà di consultare due o più operatori economici, utilizzando i medesimi criteri per la individuazione dei soggetti da consultare”;

b) l'Azienda ha la facoltà, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e delle regole di concorrenza, di individuare il possibile affidatario tramite una consultazione preliminare di mercato:

- 1) acquisendo informazioni dal MEPA o da mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza;
- 2) acquisendo informazioni da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Azienda o da precedenti procedure di affidamento che hanno consentito l'individuazione di potenziali affidatari;
- 3) acquisendo informazioni da altre Amministrazioni presenti nel territorio, che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'Azienda. La consultazione di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Azienda in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire;
- 4) qualora l'Azienda ritenga opportuno estendere l'affidamento ad una pluralità di soggetti oppure raccolga più di cinque richieste o manifestazioni di interesse, dopo aver pubblicato un avviso esplorativo, si procederà mediante sorteggio pubblico alla individuazione dei cinque operatori da invitare, privilegiando nella scelta:
 - a) le condizioni favorevoli per l'Azienda desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'affidamento;
 - b) la qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dall'Azienda nella lettera di invito;
 - c) i tempi di espletamento dell'affidamento;
 - d) la conoscenza specifica della materia oggetto dell'appalto;
 - e) i rapporti funzionali e di coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all'Azienda.Ad un singolo operatore economico non può essere fatto un affidamento, qualora un affidamento nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, richiesta di risarcimento danni per l'Azienda, imputabili allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause ad esso imputabili.

L'affidatario è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice.

Si può procedere eccezionalmente ad un analogo affidamento diretto all'operatore economico uscente, con articolata motivazione ed in relazione al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) solo se il prezzo offerto risulta ancora competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, di norma tramite posta elettronica certificata. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Azienda.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Per gli affidamenti diretti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera debbono essere inserite apposite clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.

2. Procedura per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro, e procedura per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice,

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, l'Azienda può affidare lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

a) l'Azienda individua gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, quale l'Albo fornitori dell'Azienda secondo i medesimi criteri individuati al punto precedente per la scelta dell'operatore economico affidatario. Anche in questo caso nell'ambito di procedure aventi medesime caratteristiche soggettive, qualitative e quantitative l'invito non può avvenire nei confronti del precedente aggiudicatario, a meno che non vi sia un numero sufficiente di operatori economici da invitare". Parimenti gli operatori economici precedentemente invitati possono essere nuovamente invitati solo unitamente ad altri non precedentemente invitati per l'ipotesi che non vi sia altrimenti numero sufficiente;

b) l'Azienda ha la facoltà di individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli tramite avviso di indagine esplorativa di mercato, da redigere secondo le indicazioni di seguito riportate.

L'avviso di indagine esplorativa di mercato deve essere:

- i. approvato con la determinazione a contrarre; opportunamente pubblicizzato disponendone la pubblicazione sul sito web dell'Azienda, www.artesp.it. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- ii. Gli operatori invitati a presentare un'offerta possono essere selezionati, anche tramite sorteggio, in un numero almeno pari a tre per i lavori e cinque per i servizi e le forniture. Può essere invitato a presentare offerta, in aggiunta al numero minimo, laddove esistenti, anche l'affidatario uscente dando adeguata motivazione in relazione a competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, senza che ciò comporti il mancato rispetto del criterio di rotazione.

L'invito alle imprese a presentare un'offerta deve contenere i seguenti elementi:

- i. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - ii. i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - iii. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - iv. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - v. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - vi. la misura delle penali;
 - vii. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - viii. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - ix. il nominativo del RUP;
 - x. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno n.10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - xi. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - xii. il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.
- c) l'Azienda può disporre una consultazione preliminare di mercato, con lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali, qualificati per la fornitura necessaria. La consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali, qualificati per la fornitura necessaria. Durante lo svolgimento della consultazione preliminare di mercato l'Azienda ha cura di tenere

comportamenti improntati al principio di correttezza, trasparenza e terzietà.

L'operatore economico è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria e l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in sede di presentazione delle offerte.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici, il seggio di gara, ovvero la commissione giudicatrice, procede alla valutazione delle stesse: l'esame della documentazione amministrativa e la valutazione dell'offerta economica debbono essere svolti tramite sedute pubblica; la valutazione dell'offerta tecnica è tenuta in seduta privata.

Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il RUP determina la proposta di aggiudicazione, disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dallo stesso nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6 bis del Codice. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda dispone la determinazione di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) e importo inferiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice per forniture e servizi, avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con firma digitale con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.

In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è comunque stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Azienda.

La procedura negoziata sopra descritta può essere effettuata con le stesse modalità tramite RDO da pubblicare sul MEPA.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Per gli affidamenti diretti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera debbono essere inserite apposite clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.

3. Procedura per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 350.000,00 Euro.

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, l'Azienda può affidare lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 350.000,00 mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento

contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

a) L'Azienda individua gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, quale l'Albo fornitori dell'Azienda secondo i medesimi criteri individuati al punto precedente per la scelta dell'operatore economico affidatario. Anche in questo caso nell'ambito di procedure aventi medesime caratteristiche soggettive, qualitative e quantitative l'invito non può avvenire nei confronti del precedente aggiudicatario, a meno che non vi sia un numero sufficiente di operatori economici da invitare. Parimenti gli operatori economici precedentemente invitati possono essere nuovamente invitati solo unitamente ad altri non precedentemente invitati per l'ipotesi che non vi sia altrimenti numero sufficiente”;

b) L'Azienda ha la facoltà di individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli tramite avviso di indagine esplorativa di mercato, da redigere secondo le indicazioni di seguito riportate.

L'avviso di indagine esplorativa di mercato deve essere:

- i. approvato con la determinazione a contrarre; opportunamente pubblicizzato disponendone la pubblicazione sul sito web dell'Azienda, www.artesp.it. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- ii. Gli operatori invitati a presentare un'offerta possono essere selezionati, anche tramite sorteggio, in un numero almeno pari a dieci per i lavori e cinque per i servizi e le forniture. Può essere invitato a presentare offerta, in aggiunta al numero minimo, laddove esistenti, anche l'affidatario uscente dando adeguata motivazione in relazione a competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, senza che ciò comporti il mancato rispetto del criterio di rotazione.

L'invito alle imprese a presentare un'offerta deve contenere i seguenti elementi:

- i. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- ii. i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- iii. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- iv. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- v. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- vi. la misura delle penali;
- vii. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- viii. l'eventuale richiesta di garanzie;
- ix. il nominativo del RUP;
- x. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno n.10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione

appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

xi. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

xii. il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.

c) l'Azienda può disporre una consultazione preliminare di mercato, con lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali, qualificati per la fornitura necessaria. La consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali, qualificati per la fornitura necessaria. Durante lo svolgimento della consultazione preliminare di mercato l'Azienda ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza, trasparenza e terzietà.

L'operatore economico è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria e l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in sede di presentazione delle offerte.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici, il seggio di gara, ovvero la commissione giudicatrice, procede alla valutazione delle stesse: l'esame della documentazione amministrativa e la valutazione dell'offerta economica debbono essere svolti tramite sedute pubblica; la valutazione dell'offerta tecnica è tenuta in seduta privata.

Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il RUP determina la proposta di aggiudicazione, disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dallo stesso nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6 bis del Codice. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

l'Azienda dispone la determinazione di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 350.000,00 Euro i, avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con firma digitale con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.

In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è comunque stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Azienda.

La procedura negoziata sopra descritta può essere effettuata con le stesse modalità tramite RDO da pubblicare sul MEPA.

4. Procedura per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a 350.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 Euro.

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c bis) del Codice, l'Azienda può affidare lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 1.000.000,00 mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

a) L'Azienda individua gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, quale l'Albo fornitori dell'Azienda secondo i medesimi criteri individuati al punto precedente per la scelta dell'operatore economico affidatario. Anche in questo caso nell'ambito di procedure aventi medesime caratteristiche soggettive, qualitative e quantitative l'invito non può avvenire nei confronti del precedente aggiudicatario, a meno che non vi sia un numero sufficiente di operatori economici da invitare. Parimenti gli operatori economici precedentemente invitati possono essere nuovamente invitati solo unitamente ad altri non precedentemente invitati per l'ipotesi che non vi sia altrimenti numero sufficiente”;

b) L'Azienda ha la facoltà di individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli tramite avviso di indagine esplorativa di mercato, da redigere secondo le indicazioni di seguito riportate.

L'avviso di indagine esplorativa di mercato deve essere:

- i. approvato con la determinazione a contrarre; opportunamente pubblicizzato disponendone la pubblicazione sul sito web dell'Azienda, www.artesp.it. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- ii. Gli operatori invitati a presentare un'offerta possono essere selezionati, anche tramite sorteggio, in un numero almeno pari a dieci per i lavori e cinque per i servizi e le forniture. Può essere invitato a presentare offerta, in aggiunta al numero minimo, laddove esistenti, anche l'affidatario uscente dando adeguata motivazione in relazione a competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, senza che ciò comporti il mancato rispetto del criterio di rotazione.

L'invito alle imprese a presentare un'offerta deve contenere i seguenti elementi:

- i. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- ii. i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art. 83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- iii. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

- iv. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - v. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - vi. la misura delle penali;
 - vii. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - viii. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - ix. il nominativo del RUP;
 - x. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno n.10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - xi. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - xii. il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.
- c) l'Azienda può disporre una consultazione preliminare di mercato, con lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali, qualificati per la fornitura necessaria. La consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali, qualificati per la fornitura necessaria. Durante lo svolgimento della consultazione preliminare di mercato l'Azienda ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza, trasparenza e terzietà.

L'operatore economico è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria e l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art. 80 del Codice. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in sede di presentazione delle offerte.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici, il seggio di gara, ovvero la commissione giudicatrice, procede alla valutazione delle stesse: l'esame della documentazione amministrativa e la valutazione dell'offerta economica debbono essere svolti tramite sedute pubblica; la valutazione dell'offerta tecnica è tenuta in seduta privata.

Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il RUP determina la proposta di aggiudicazione, disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dallo stesso nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6 bis del Codice. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda dispone la determinazione di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di

importo pari o superiore a 350.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 Euro (al netto dell'IVA), avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con firma digitale con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è comunque stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Azienda. La procedura negoziata sopra descritta può essere effettuata con le stesse modalità tramite RDO da pubblicare sul MEPA.

5. Criteri di aggiudicazione delle offerte

nelle procedure negoziate sotto soglia le offerte possono essere aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo o sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 del Codice, come di seguito indicato:

- a) I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta.
- b) Nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, la valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica è effettuata dal seggio di gara, composto dai dipendenti dell'Ente, il quale provvederà anche con apposito atto all'aggiudicazione.
- c) Nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione della documentazione amministrativa è effettuata dal seggio di gara, composto dai dipendenti dell'Ente, che dispone l'ammissione degli operatori alla gara. Ai sensi dell'art. 77 del Codice e delle relative linee guida, la valutazione delle offerte tecnica ed economica viene effettuata da una Commissione giudicatrice, che procederà a redigere appositi verbali per ogni seduta pubblica o riservata, sulla base dei quali il RUP procederà con apposito atto alla proposta di aggiudicazione.
- d) Nelle gare sul MEPA il verbale può essere sostituito dal documento di riepilogo generato dal sistema, eventualmente integrato se ciò risulta necessario.
- e) Per i contenuti dell'offerta economica si rinvia all'art. 95 con particolare riferimento ai co. 10 e 10 bis.
- f) Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, devono essere pubblicati, entro due giorni dalla loro adozione, sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare, gli atti di ammissione, non ammissione, esclusione e aggiudicazione.

ARTICOLO 11 Servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alle attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse, di cui all'art. 24 del Codice;

- b) le attività di verifica dei progetti, di cui all'articolo 26, commi 1 e 6, del Codice;
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento, di cui all'articolo 31, comma 11, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la geologia, l'archeologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. L'acquisizione dei servizi tecnici e correlati, di cui al comma 1, avviene con le seguenti modalità:

- a) per importi pari o inferiori a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente regolamento;
 - b) per importi superiori a euro 40.000,00 e fino a euro 100.000,00, affidati ai sensi dell'articolo 157, comma 2 del codice, con esperimento di una procedura competitiva e comparativa tra almeno cinque operatori economici, selezionati dall'Elenco degli operatori istituito dall'Azienda o previa indagine di mercato, scelti in base al possesso di requisiti minimi, costituiti in particolare dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe in rapporto alla prestazione oggetto di affidamento, da valutarsi con ragionevolezza e proporzionalità;
 - c) qualora l'Azienda ritenga opportuno estendere l'affidamento ad una pluralità di soggetti oppure raccolga più di cinque richieste o manifestazioni di interesse, dopo aver pubblicato un avviso esplorativo, si procederà mediante sorteggio pubblico alla individuazione dei cinque operatori da invitare, privilegiando nella scelta:
 - a) le condizioni favorevoli per l'Azienda desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'affidamento;
 - b) la qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dall'Azienda nella lettera di invito;
 - c) i tempi di espletamento dell'affidamento;
 - d) la conoscenza specifica della materia oggetto dell'appalto;
 - e) i rapporti funzionali e di coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all'Azienda.
- Ad un singolo operatore economico non può essere fatto un affidamento, qualora un affidamento nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, richiesta di risarcimento danni per l'Azienda, imputabili allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause ad esso imputabili.

3. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 e fino a euro 214.000,00 sono disciplinati dall'art. 157, comma 2, del Codice.

4. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite nel contratto, nel disciplinare di incarico o all'atto di affidamento delle prestazioni; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'ammontare effettivo delle prestazioni e sulla base dei criteri eventualmente predeterminati nel contratto, nel disciplinare di incarico o all'atto di affidamento.

ARTICOLO 12 Elenco degli operatori economici

1. Ogni due anni A.R.T.E. provvede alla revisione e all'aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Gli operatori economici richiedenti l'iscrizione nell'Elenco saranno inseriti in ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. L'Elenco è sempre aperto, ha validità biennale ed è soggetto ad aggiornamento di norma quadrimestrale; gli operatori economici che fanno richiesta di iscrizione nel primo quadrimestre dell'anno solare sono iscritti con decorrenza da maggio, quelli che fanno richiesta nel secondo quadrimestre dell'anno solare sono iscritti con decorrenza da settembre e quelli che fanno richiesta nel terzo quadrimestre dell'anno solare sono iscritti con decorrenza da gennaio.
4. L'Elenco degli operatori economici è utilizzato da A.R.T.E. anche per la selezione degli operatori economici da invitare agli appalti, mediante procedura negoziata, disciplinati dal Codice, secondo le modalità previste all'art. 10 del presente regolamento.
5. L'esito degli affidamenti è pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

ARTICOLO 13 Criteri di scelta del contraente

1. Qualora gli interventi siano eseguiti mediante le procedure previste all'articolo 10, l'Azienda invita gli operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione negli affidamenti.
2. Di norma, la lettera di invito prevede:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione dell'intervento, della fornitura o della prestazione;
 - d) il corrispettivo e le relative modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine di esecuzione assegnato e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza delle prestazioni;
 - h) la dichiarazione dell'offerente di assoggettarsi a quanto previsto nella lettera di invito e negli eventuali patti e condizioni o nel capitolato d'onori, e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia.
3. La scelta del contraente avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti dall'Azienda, anche in forma sintetica;
 - b) quello del criterio del prezzo più basso, con eventuale utilizzo del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.La lettera di invito può essere inoltrata anche a mezzo telefax o posta elettronica certificata.

Nel caso di interventi con carattere di somma urgenza, di cui al successivo art. 24, l'invito può essere inoltrato direttamente per le vie brevi ma, in tal caso, esso è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 14 Adozione dei provvedimenti

1. L'Azienda precisa le modalità di esecuzione delle forniture, servizi e lavori, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento e in particolare, per i lavori sotto soglia, indica:

- a) l'ammontare della spesa di ciascun lavoro;
- b) le condizioni generali di esecuzione dei lavori;
- c) le modalità di pagamento, con riferimento al Regolamento di contabilità dell'Azienda, approvato con D.A.U. n. 51 del 29/02/20;
- d) le garanzie e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- e) la disponibilità finanziaria;
- f) l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori a rischio e pericolo, con l'avvertenza della risoluzione del rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui lo stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. Gli affidamenti sotto soglia sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio Regionale degli Appalti e pubblicazione sul sito internet dell'Azienda dei nominativi degli operatori economici affidatari. Gli affidamenti sotto soglia per interventi di importo pari o inferiore a euro 40.000,00 sono soggetti a post-informazione, mediante comunicazione all'Osservatorio.

ARTICOLO 15 Responsabile del Procedimento – Scelta del preventivo

Il Responsabile del procedimento propone l'aggiudicazione del lavoro, fornitura o servizio in favore dell'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose per l'Azienda, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

Il Responsabile del procedimento ha comunque la facoltà di non proporre alcun affidamento con atto motivato ovvero di dare corso ugualmente all'affidamento in presenza di una sola offerta, se la ritiene conveniente e vantaggiosa per l'Azienda, a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 16 Esecuzione dei lavori e mezzi di tutela

1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del procedimento, che svolge anche funzioni di Direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, avvalendosi ove occorra di un tecnico del servizio interessato, dallo stesso incaricato.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato dell'esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori, di cui al precedente art. 14. In ogni caso, il Responsabile del Procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera racc. A/R, rimasta senza effetto, ha facoltà di avvalersi degli strumenti per la risoluzione contrattuale e di disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro in favore di altro operatore, imputando all'operatore inadempiente i maggiori oneri e costi subiti e salvo il risarcimento del danno derivante dal ritardo e/o inadempimento.
3. Si applicano in ogni caso gli articoli 205 e 208 del Codice.

ARTICOLO 17 Ordinativo e pagamento dei lavori

1. Effettuate le operazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, l'Azienda emette l'atto di affidamento dei lavori, forniture e servizi, che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione, tra cui l'inizio ed il termine delle prestazioni e le modalità di pagamento.
2. Le fatture dei lavori non possono essere pagate se non sono munite della certificazione della regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa. Si osservano in ogni caso le disposizioni del Regolamento di contabilità dell'Azienda, approvato con D.A.U. n. 51 del 29/02/20.

ARTICOLO 18 Ordinativo e pagamento di forniture e servizi

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e 17 del presente regolamento.
2. L'ordinativo deve contenere tra l'altro:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinativo;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) i riferimenti contrattuali e contabili;
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salva diversa indicazione dell'Amministratore Unico dell'Azienda, e verifica la corrispondenza della fornitura all'ordinativo, sia in relazione alla qualità che ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì accertamento della regolare esecuzione della fornitura o delle prestazioni;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

ARTICOLO 19 Garanzie

1. È facoltà dell'Azienda non richiedere, agli operatori economici candidati alle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00, la costituzione della cauzione provvisoria da prestarsi eventualmente mediante polizza bancaria e/o assicurativa e/o rilasciata da

società di intermediazione finanziaria, a corredo delle offerte.

2. Salvo esplicita previsione da parte dell'Azienda gli operatori economici affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva, da prestarsi mediante polizza bancaria e/o assicurativa e/o rilasciata da società di intermediazione finanziaria, di cui all'art. 103 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo pari o inferiore a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di una polizza generica di responsabilità civile verso terzi per un massimale adeguato all'importo dell'affidamento.

3. Per la disciplina delle cauzioni definitive si applica l'art. 103 del Codice.

4. In ogni caso, per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, sull'importo netto progressivo degli acconti sul corrispettivo è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il collaudo o la verifica di conformità, di cui al successivo art. 27, previo accertamento della regolarità contributiva.

ARTICOLO 20 Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi dei lavori oggetto di affidamento e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.

2. Per i lavori, si applicano in ogni caso le disposizioni contenute all'articolo 106 del Codice.

3. Tutti i contratti di forniture e servizi di durata superiore ad un anno recano la clausola di revisione periodica del corrispettivo. La revisione viene operata sulla base della istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.

ARTICOLO 21 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto e lavori aggiuntivi

1. Qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori lavori per i quali non siano previsti i relativi prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori aggiuntivi, strettamente necessari al completamento dei lavori principali, si procede all'affidamento nei limiti delle somme a disposizione e mediante il concordamento di nuovi prezzi.

2. In ogni caso, l'importo dei lavori aggiuntivi non può superare il 50% dell'importo contrattuale originario.

ARTICOLO 22 Forniture e servizi complementari

Qualora nel corso dell'esecuzione si rendano necessari forniture o servizi complementari il Responsabile del procedimento può sempre far eseguire direttamente all'affidatario dette forniture o servizi nel limite massimo del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale di affidamento.

ARTICOLO 23 Forniture e servizi in variante

1. Sono ammesse varianti in corso di esecuzione delle forniture e servizi, ai sensi dell'art. 106 del codice, nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo dell'investimento, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo previsto dal contratto principale e l'operatore economico affidatario è tenuto ad eseguire le forniture o i servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione.
3. In ogni caso, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ARTICOLO 24 Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza, così come previsto dall'art. 163 DLgs 50/16, determinati dal verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Azienda che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, redige apposito verbale, nel quale vanno indicati espressamente le ragioni che la giustificano, e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza dispone, contemporaneamente dispone l'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di 200.000 euro, strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dalla Stazione Appaltante e selezionati secondo i criteri individuati dal presente regolamento.
3. Il costo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato nell'ordinazione, la Stazione Appaltante dispone l'affidamento ad altro operatore economico.

ARTICOLO 25 Disposizioni speciali per beni e servizi

1. Qualora l'affidamento riguardi la fornitura di beni o la prestazione di servizi correlati a specifiche categorie protette, gli affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le

persone svantaggiate di cui alla legge citata.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 381 del 1991.

ARTICOLO 26 Disposizioni speciali per i servizi legali

1. L'art. 17 del DLgs. n. 50/2016 ha inserito nel novero dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici le attività di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato negli "arbitrati" e nelle "conciliazioni" e nei "procedimenti giudiziari davanti ad organi giurisdizionali od autorità pubbliche".

A questi servizi si associano quelli di consulenza legale forniti in preparazione del contenzioso o se c'è un indizio concreto e una probabilità che la questione su cui verte la consulenza diventi oggetti di procedimento.

Il nuovo Codice impone lo svolgimento di queste attività da parte di un avvocato, esplicitando il riferimento all'art. 1 della l. n. 31/1982, che regola la prestazione di attività forensi in Italia da parte degli avvocati di Paesi UE.

Ne deriva che l'affidamento dei c.d. servizi legali non possa avvenire facendo applicazione delle norme del codice civile sul contratto di prestazione d'opera intellettuale, le quali restano operanti tra privati, ma è necessario che avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 che contempla una tutela minima declinata dall'art. 97 Cost. e dai principi dell'agere amministrativo, (economicità, efficacia imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità), sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 40.000,00; per importi superiori si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano quindi agli affidamenti:

a) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

b) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

3) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017;

4) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

5) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

6) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

c) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

d) concernenti i contratti di lavoro.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento, che deve recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b) e c), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo, in funzione dell'effettivo ammontare delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

ARTICOLO 27 Verifica e collaudo

1. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del DLgs 50/16, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento entro 90 giorni dall'ultimazione attestata dal direttore dei lavori; per affidamenti di importo pari o inferiore a euro 40.000,00, il Direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione entro 90 giorni dall'ultimazione attestata.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e di conformità dei servizi.

3. Il certificato o l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi è trasmesso all'esecutore per la sua accettazione, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può formulare le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle risultanze delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità.

4. La liquidazione della rata di saldo lavori o delle fatture a saldo per forniture e servizi ha luogo, previo assenso da parte del Responsabile del procedimento, solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva e fiscale dell'esecutore delle prestazioni.

ARTICOLO 28 Autorizzazione delle spese

Le spese sono autorizzate da apposito provvedimento dell'Amministratore Unico, nel rispetto dei budget attribuiti dal bilancio preventivo alle diverse tipologie di spese, fatta salva l'attribuzione di specifiche deleghe ai Dirigenti delle strutture, secondo le previsioni del Regolamento di contabilità aziendale, approvato con D.A.U. n. 51 del 29/02/20.

ARTICOLO 29 Modalità di liquidazione e di pagamento – Anticipazioni

1. Le modalità di liquidazione e di pagamento delle spese sono effettuate secondo le previsioni del Regolamento di contabilità dell'Azienda, approvato con D.A.U. n. 51 del

29/02/20.

2. In caso di ritardato pagamento delle forniture o dei servizi si applica quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Il pagamento è comunque disposto previo accertamento della rispondenza delle prestazioni alle prescrizioni dei documenti contrattuali.
3. L'operatore economico affidatario si impegna a comunicare all'Azienda gli estremi del conto corrente bancario dedicato (commi 1 e 5 dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.), le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, nonché ogni eventuale variazione. In ciascuna fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nel contratto.
4. I pagamenti sono comunque subordinati alla verifica degli adempimenti connessi al disposto dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i..
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, si procederà al pagamento della rata di saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva prestata dall'esecutore.
6. In tutti gli affidamenti il Responsabile del procedimento dispone l'eventuale corresponsione di anticipazioni sul corrispettivo delle prestazioni.

ARTICOLO 30 Spese minute ed urgenti

1. Le spese economiche aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese minute, comunque necessarie per sopperire ad esigenze funzionali della Azienda, non consentono la preventiva emissione dell'ordinativo di pagamento, non sono oggetto delle procedure di cui agli articoli precedenti, e possono essere disposte attraverso il servizio di cassa interno, secondo le previsioni del Regolamento di contabilità aziendale.
2. Le spese economiche contenute nei limiti di spesa indicati dal Regolamento di contabilità aziendale non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento.

ARTICOLO 31 Alienazioni

1. Il Responsabile del procedimento può procedere alle alienazioni di macchine, attrezzature, materiali ed arredi dichiarati fuori uso o non più utilizzabili per fini aziendali, fino ad un importo massimo di euro 20.000,00 per ogni singola alienazione, con la procedura prevista dall'art. 10 del presente regolamento.
2. Le alienazioni di cui al comma 1 dichiarati di importo stimato superiore a euro 20.000,00 sono preventivamente autorizzate dall'Amministratore Unico. Con l'atto di autorizzazione sono determinati anche i criteri di individuazione dell'acquirente.

ARTICOLO 32 Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati dal presente regolamento sono sempre al netto dell'imposta del valore aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 33 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di affidamenti in economia.

ARTICOLO 34 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico dell'Azienda del Regolamento per la gestione dell'Albo degli Operatori Economici aziendali.-